

### ART. 33 - FERIE

1. Le ferie devono essere richieste per iscritto entro il 20 aprile, specificando il periodo di godimento. Entro il 10 maggio il DSGA provvede all'elaborazione del piano ferie e alla sua pubblicazione all'albo della scuola.
2. Deve essere assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio/31 agosto.
3. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al criterio della turnazione annuale o, se non è possibile, al sorteggio.
4. La richiesta di usufruire di brevi periodi di ferie (2 o 3 giorni) deve essere effettuata almeno 3 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze lavorative e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
5. Il numero di presenze per salvaguardare i servizi dal 20 luglio al 20 agosto e durante gli altri periodi di sospensione dell'attività didattica è di:
  - a) N. 3 collaboratori scolastici, n. 1 assistente tecnico e n. 3 assistenti amministrativi (1 segreteria amministrativa, 1 segreteria didattica e 1 di supporto).